

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### DISEGNO DI LEGGE

**N. 65/A**

presentato dalla Giunta regionale  
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

il 16 dicembre 2024

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione autonoma della Sardegna per l'anno 2025.

### RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La proposta di legge si articola in un solo articolo oltre la norma di chiusura. Con la presente proposta di legge si sottopone al Consiglio regionale l'approvazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione autonoma della Sardegna per l'esercizio finanziario 2025, per le ragioni di seguito evidenziate.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, disciplinato dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e integrazioni, in materia di armonizzazione contabile, all'allegato 4/1- punto 9.2, definisce termini e modalità del procedimento di presentazione ed approvazione degli strumenti di programmazione finanziaria regionale al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione amministrativa dell'ente ("entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa riguardanti almeno il triennio successivo").

Può però verificarsi la condizione per cui all'inizio del nuovo esercizio finanziario non sia stato ancora approvato il relativo bilancio di previsione, strumento necessario per autorizzare la riscossione delle entrate e l'effettuazione delle spese.

Al fine di evitare vuoti gestionali, l'articolo 43 del decreto legislativo n. 118 del 2011 dispone, pertanto, l'istituto dell'esercizio provvisorio che consente, nel caso in cui entro il 31 dicembre dell'anno precedente non sia stato ancora approvato il bilancio di previsione per l'anno successivo, che la gestione finanziaria dell'ente si svolga nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria (principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2, punto 8 del decreto legislativo n. 118/2011). La gestione provvisoria è effettuata, ai sensi del punto 8.14 dell'allegato 4/2 del citato

decreto legislativo n. 118 del 2011, sulla base degli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato e perciò nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio finanziario 2025 del bilancio di previsione 2024-2026, opportunamente ri-classificati secondo lo schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011. Il punto 8.1 dell'allegato 4/2 stabilisce che il bilancio di riferimento è quello definitivamente approvato, quindi comprensivo di tutte le variazioni apportate nel corso dell'esercizio.

La legge regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio può prevedere, inoltre, che dalla presentazione al Consiglio regionale da parte della Giunta della proposta di legge relativa al bilancio 2025-2027 possano essere gestiti gli stanziamenti di spesa previsti dallo schema di bilancio approvato dalla Giunta regionale (punto 8.2 dell'allegato 4/2). L'autorizzazione all'esercizio provvisorio deve essere disposta con legge dal Consiglio regionale (da approvarsi entro il 31 dicembre di ogni anno) e può essere concesso per un periodo massimo di quattro mesi (e cioè fino al 30 aprile 2025). Si precisa al 2/2 riguardo che le strutture regionali hanno avviato i processi per la formazione degli strumenti di programmazione e di bilancio per gli esercizi 2025-2027.

La presente proposta di legge, nell'articolo 1, commi 1, 2 e 3, dispone, coerentemente con i richiamati principi del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche e integrazioni, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2025 per il periodo 1.1.2025 - 31.1.2025 e contempla la gestione degli stanziamenti di spesa, in dodicesimi, previsti per il secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione definitivamente approvato, nel rispetto di quanto disposto al punto 8, del principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Articolo 1, comma 4. Adempimenti in materia di Governance economica europea.

In attuazione della nuova governance economica europea ed in spirito di leale collaborazione, la regione Sardegna accantona un importo pari a euro 27 milioni per l'anno 2025, euro 85 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 ed euro 134 milioni per l'anno 2029. A tale fine, la Regione si impegna a iscrivere nella missione 20 della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo con stanziamento pari agli importi di cui al periodo precedente. Su tale fondo non è possibile disporre impegni. Il fondo è destinato al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione in aggiunta a quello previsto nel bilancio di previsione, se in disavanzo, ovvero, se in avanzo di amministrazione, è vincolato agli investimenti, anche indiretti, per l'utilizzo nell'esercizio successivo in via prioritaria rispetto alla formazione di nuovo debito. Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il suddetto fondo deve essere istituito entro il 31 gennaio 2025. Nel caso di mancato accantonamento del fondo e/o mancato rispetto dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio), nell'esercizio successivo la quota accantonata è incrementata della sommatoria in valore assoluto del minore accantonamento e del saldo negativo registrato nell'esercizio precedente. Con il presente comma si dispone l'accantonamento suddetto nella missione 20, programma 3, titolo 1.

<b>Norma statale</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo per il 2025</b>
DDL Bilancio 2025-2027 - Art.95, comma 7	Accantonamenti governance UE	27.000.000

RELAZIONE DELLA TERZA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CONTABILITÀ, CREDITO, FINANZA E TRIBUTI, PARTECIPAZIONI FINANZIARIE, DEMANIO E PATRIMONIO, POLITICHE EUROPEE, RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA, PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI EUROPEI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

composta dai Consiglieri

SOLINAS Alessandro, Presidente - TALANAS, Vice Presidente - PISCEDDA, Segretario – PIGA relatore di minoranza, Segretario - AGUS – DERIU, relatore di maggioranza - DESSENA - MANDAS - PIZZUTO – PORCU - SALARIS - SCHIRRU - SOLINAS Antonio - SORGIA - URPI – USAI

*Relazione di maggioranza*

*On. Solinas Alessandro*

*(non pervenuta)*

\*\*\*\*\*

*Relazione di minoranza*

*On. Piga Fausto*

*(non pervenuta)*

**TESTO DEL PROPONENTE**

## Art. 1

## Esercizio provvisorio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche e integrazioni, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2025 per il periodo di un mese dal 1° gennaio al 31 gennaio 2025, secondo gli schemi di bilancio di cui alla legge regionale 29 dicembre 2023, n. 19 (Bilancio di previsione 2024-2026) e successive modifiche e integrazioni.

2. Gli impegni sono assunti nel rispetto dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e dei correlati principi contabili, che trovano integrale applicazione. Gli impegni non possono superare l'ammontare dello stanziamento previsto per ciascun programma dello stato di previsione della spesa, al netto delle quote reimputate a seguito di riaccertamento straordinario e ordinario, degli impegni già assunti sul pluriennale da esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato.

3. Il limite di cui al comma 2 non si applica alle spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegni frazionati in dodicesimi. Tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni.

4. Ai sensi dell'accordo in materia di finanza pubblica del 20 ottobre 2024 tra la Regione autonoma della Sardegna e il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per l'anno 2025, il "Fondo obiettivi di finanza pubblica" a valere sulla missione 20, programma 03, titolo 1 per l'importo di 27 milioni di euro.

**TESTO DELLA COMMISSIONE**

## Art. 1

## Esercizio provvisorio

(identitico)

## Art. 2

## Entrata in vigore

1 La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), con effetti giuridici dal 1° gennaio 2025.

## Art. 2

## Entrata in vigore

(identitico)